



COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 21

Oggetto: **BOZZA DI CONVENZIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA "VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE" PER LA GESTIONE DELLE SEGUENTI FUNZIONI ASSOCIATE: MANUTENZIONE AREE VERDI E DECESPUGLIAMENTO STRADE, SERVIZIO DI POLIZIA ESTIVA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE.**

L'anno duemiladodici, addì due, del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	SI
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	NO a.g.
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	NO a.g.
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	SI
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	SI
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	SI
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	SI
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	NO a.g.
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "BOZZA DI CONVENZIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA "VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE" PER LA GESTIONE DELLE SEGUENTI FUNZIONI ASSOCIATE: MANUTENZIONE AREE VERDI E DECESPUGLIAMENTO STRADE, SERVIZIO DI POLIZIA ESTIVA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE".

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" n. 11 del 10.05.2012 ad oggetto: "APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON I COMUNI DI FIANO, GIVOLETTO, LA CASSA, VAL DELLA TORRE, VALLO TORINESE E VARISELLA PER LA GESTIONE DELLE SEGUENTI FUNZIONI ASSOCIATE: MANUTENZIONE AREE VERDI E DECESPUGLIAMENTO STRADE, SERVIZIO DI POLIZIA ESTIVA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE";

VISTA la bozza di Convenzione composta da 13 articoli e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

per quanto sopra esposto,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare, per i motivi in narrativa espressi, la bozza di "Convenzione tra la Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone" ed i Comuni che approveranno la stessa per la gestione delle seguenti funzioni associate: manutenzione aree verdi e decespugliamento strade, servizio di polizia estiva e manutenzione strade bianche" composta da n. 13 articoli che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di inviare copia del presente atto deliberativo alla Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone";
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti dal Responsabile dell'Area competente.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
li, 26.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe ROCCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi ad oggetto: **"BOZZA DI CONVENZIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA "VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE" PER LA GESTIONE DELLE SEGUENTI FUNZIONI ASSOCIATE: MANUTENZIONE AREE VERDI E DECESPUGLIAMENTO STRADE, SERVIZIO DI POLIZIA ESTIVA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE"** come sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

Frazione Fè 2 10070 Ceres (TO)

CONVENZIONE CON I COMUNI DI FIANO, GIOVETTO, LA CASSA, VAL DELLA TORRE, VALLO TORINESE E VARISELLA PER LA GESTIONE DELLE SEGUENTI FUNZIONI ASSOCIATE: MANUTENZIONE AREE VERDI E DECESPUGLIAMENTO STRADE, SERVIZIO DI POLIZIA ESTIVA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE.

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede della Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, in Ceres (TO), Frazione Fè 2, sono intervenuti i legali rappresentanti dei seguenti Enti:

- **COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE** (successivamente denominata Comunità Montana) con sede in Ceres (TO), Frazione Fè 2, C.F. 83002550016 legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore Sig.ra Celestina Rag. OLIVETTI, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio n. _____ del _____, esecutiva, con il quale è stato approvato il testo del presente atto;
- **COMUNE DI FIANO** con sede legale in Piazza XXV Aprile 2, Fiano (TO) C.F. 83000770012 rappresentato dal Signor Guglielmo Dr. FILIPPINI in qualità di Sindaco pro tempore, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;
- **COMUNE DI GIOVETTO** con sede legale in Via Sandro Pertini 3, Givoletto (TO) C.F. 01651250019 rappresentato dal Signor Carlo Dr. ALTILIA in qualità di Sindaco pro tempore, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;
- **COMUNE DI LA CASSA** con sede legale in Piazza XXV Aprile 6, La Cassa (TO) C.F. 01560470013 rappresentato dal Signor Roberto Geom. ROLLE in qualità di Sindaco pro tempore, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;
- **COMUNE DI VAL DELLA TORRE** con sede legale in Piazza Municipio 1, Val della Torre (TO) C.F. 86003470019 rappresentato dal Signor Francesco Ing. BURRELLI in qualità di Sindaco pro tempore, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;
- **COMUNE DI VALLO TORINESE** con sede legale in Via Fiano 19, Vallo Torinese (TO) C.F. 01399810017 rappresentato dal Signor Graziano Dr. BERGERO in qualità di Sindaco pro tempore, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;
- **COMUNE DI VARISELLA** con sede legale in Via Cabodi 4, Varisella (TO) C.F. 83002070015 rappresentato dalla Sig.ra Maria Rosa Dr.ssa COLOMBATTO in qualità di Sindaco pro tempore, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

Che ai sensi dell'art. 27, comma 1^a del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, compete alle Comunità Montane l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite, nonché l'esercizio associato di funzioni comunali;

Che ai sensi dell'art. 28, comma 1^a del Testo Unico di cui sopra, l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni, e/o a questi conferite dalla Regione, spetta alle Comunità Montane;

Che la legge regionale n. 3 del 23/02/2004 introduce una politica di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

Che con D.G.R. n. 29-2715 del 12/10/2011, la Regione Piemonte ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni per l'anno 2012;

Che i comuni in parola a far data dall'anno 2006 hanno avviato l'esercizio associato delle funzioni di seguito elencate, tramite apposita convenzione, della durata di tre anni, con la ex Comunità Montana Val Ceronda e Castemone,

Che tale convenzione è stata rinnovata tacitamente tra le parti per un altro triennio, e pertanto fino a tutto il 2011;

Che nel contempo, si rende necessario prevederne una nuova in quanto l'Ente che gestirà l'incarico dei servizi associati, a nome e per conto dei comuni, è la Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Castemone, e ciò in esecuzione della deliberazione consiliare della Regione Piemonte n. 217-46169 del 03/11/2008, relativa al riordino territoriale delle Comunità Montane;

Che i Comuni sopra elencati intendono conferire alla Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Castemone l'esercizio associato delle seguenti funzioni:

1. manutenzione aree verdi e decespugliamento strade;
2. manutenzione strade bianche;
3. servizio di polizia estiva.

Che con lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione, gli Enti si propongono i seguenti obiettivi:

- istituzione di un Ufficio associato di Polizia locale per i mesi estivi, per i territori dei comuni aderenti l'iniziativa, al fine di assicurare un servizio efficiente e completo nel periodo di riferimento;
- istituzione di un Ufficio associato per il servizio di manutenzione aree verdi e decespugliamento strade, per i territori dei comuni aderenti l'iniziativa, mediante unico appalto di servizio per garantire efficienza e semplificazione delle procedure e ottimizzare le prestazioni d'opera e ottenere economie di gestione;
- Manutenzione delle strade bianche mediante lavori di miglioramento della percorribilità, sistemazioni del fondo stradale, delle cunette, e canalette di scolo.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto.

I comuni di Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese e Varisella, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convergono di svolgere in forma associata l'esercizio di tutte le attività connesse ai servizi ed alle funzioni di gestione in merito a:

1. manutenzione aree verdi e decespugliamento strade;
2. manutenzione strade bianche;
3. servizio di polizia estiva.

conferendo incarico di gestione dei servizi alla Comunità Montana.

La Comunità Montana dal canto suo accetta l'incarico a gestire a nome e per conto le funzioni di cui sopra delegate.

Art. 2. Finalità.

Gli Enti individuano, nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, le modalità gestionali ritenute idonee a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale.

Art. 3. Organizzazione ed esercizio delle funzioni.

- I Comuni convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dalla Comunità Montana.
- In relazione alla gestione dei servizi associati la Comunità Montana predispone gli indirizzi programmatici, prevedendo nel proprio Bilancio la spesa per l'esercizio della funzione associata, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
- I comuni collaborano attivamente e tempestivamente nel fornire i dati necessari per avviare le specifiche attività annuali di loro competenza; inoltre prevedono nei rispettivi bilanci, le somme a proprio carico per l'espletamento delle funzioni associate e si impegnano a trasmettere, in tempo utile, gli atti formali relativi agli impegni di spesa e a corrispondere quanto dovuto alla Comunità Montana a conclusione dell'attività;
- Restano di competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di autorità locale, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Parimenti resta di competenza di ciascun Sindaco, quale Ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- In presenza di ordinanze contingibili ed urgenti emanate da più Sindaci contemporaneamente, le priorità vengono definite dal Presidente della Comunità Montana.
- La sede del servizio associato in parola è individuata presso la Comunità Montana, in frazione Fè 2 Ceres.

Art. 4. Articolazione territoriale del Servizio.

Gli Enti stipulanti convengono che nei regolamenti unificati relativi all'organizzazione e funzionamento dei singoli servizi venga individuata la loro articolazione territoriale e tecnico-funzionale.

La gestione dei servizi è garantita dal personale della Comunità Montana e/o da personale incaricato allo scopo, a favore di tutti gli Enti di cui alla presente convenzione e nel rispetto dei piani di servizio predisposti dagli organi competenti.

Art. 5. Coefficienti e parametri fissi riconosciuti per la suddivisione del contributo.

Si stabilisce, di comune accordo, che il contributo annuale erogato dalla Regione Piemonte per l'esercizio delle funzioni associate verrà determinato, per ciascun comune, in misura del 50% in base alla superficie territoriale ed il restante 50% in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Quanto sopra indipendentemente dalla quota annuale di contributo stabilito dalla Regione Piemonte.

Art.6. Durata della Convenzione.

La presente convenzione ha durata di un anno, ed assolve all'attività di delega delle funzioni associate per quanto in parola; potrà essere prorogata annualmente fino ad un massimo di anni tre, qualora permangano le stesse intenzioni dei soggetti firmatari, le stesse funzioni associate attribuite per l'esercizio di delega alla Comunità Montana e soprattutto vi sia possibilità di accedere ai finanziamenti per l'incentivazione dell'esercizio di funzioni associate ai sensi della L.R. 23/02/2004 n. 3 e s.m.e.l.

Art. 7. Responsabile dei Servizi.

I Responsabili di ciascun Servizio gestito in forma associata sono nominati dal Presidente della Comunità Montana e svolgono funzioni di coordinamento e di gestione dell'intera attività per ciascuno dei comuni convenzionati. Ricevono le disposizioni di servizio dal Presidente della Comunità Montana, ricevono inoltre per gli atti di cui all'art. 3 comma 3 e 4 della presente, le istruzioni da parte dei Sindaci dei territori ove si trovano ad operare.

Il personale incaricato e la ditta appaltatrice opera secondo le direttive del Responsabile del Servizio associato di cui al comma precedente.

Art. 8. Servizio associato di polizia estiva.

I comuni di Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese e Varisella si impegnano ad espletare in forma associata, nel rispetto della normativa vigente, il servizio di polizia municipale, nel periodo estivo, e precisamente dal 1° giugno al 30 settembre, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- Polizia stradale;
- Infortunistica stradale;
- Polizia urbana e rurale;
- Polizia amministrativa;
- Polizia edilizia ed ambientale;
- Polizia giudiziaria;
- Polizia di pubblica sicurezza;
- Polizia igienico-sanitaria
- Pattugliamenti serali, notturni e festivi;
- Controllo del territorio.

Le finalità della presente convenzione, per quanto riguarda le funzioni associate di pulizia estiva, sono quelle di consentire la gestione convenzionata del servizio di polizia municipale e del controllo del territorio, attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane.

L'attività del Servizio in parola verrà avviata dopo aver richiesto a tutti i comuni coinvolti la disponibilità del proprio personale di Polizia Municipale a svolgere il servizio in parola. La richiesta potrà essere estesa anche a personale di Polizia Municipale, residente in uno dei sei comuni di cui al comma 1° del presente articolo, ma impiegato alle dipendenze di altre Amministrazioni.

Ai comuni spetterà il compito di provvedere a trasmettere le richieste dei servizi (date, personale, orari, ecc.) alla Comunità Montana.

Alla Comunità Montana spetterà il compito di raccogliere le richieste dei comuni e predisporre l'elenco del personale coinvolto nel servizio, nonché le ore da prestare, suddivise per comune. Inoltre per ogni Amministrazione con personale coinvolto nell'iniziativa la Comunità Montana dovrà prevedere la stipula di opportuni Piani -accordo, che regoleranno i rapporti tra gli Enti coinvolti e il personale stesso, ai sensi della legge quadro n. 65 del 07/03/1985, art. 4, punto 4. lettera C., e s.m. e i.; tali convenzioni, prima dell'avvio dell'attività, andranno autorizzate dalla Prefettura.

Tutto il personale in servizio andrà assicurato, a cura della Comunità Montana, per le specifiche prestazioni in essere.

L'Ente gestore dei servizi, valutate le richieste dei comuni, predisponde il preventivo di spesa in base al numero di ore di servizio richiesto da ogni comune. Successivamente, il preventivo, suddiviso per ogni comune, verrà inviato alle Amministrazioni di riferimento affinché assumano i relativi impegni di spesa.

La Comunità Montana organizza il calendario, le ore di attività e la nomina degli Agenti di Polizia, nomina un Responsabile del Servizio di Polizia Estiva, tra gli stessi Agenti, al quale competerà, l'onere di predisporre il calendario delle uscite, gli orari di servizi e il personale corrispondente, e ogni altra iniziativa ritenuta utile per il buon funzionamento del Servizio in parola.

A conclusione dell'attività verrà presentata alla Comunità Montana un resoconto dettagliato dal quale dovrà risultare, per ogni uscita: il numero di agenti in servizio, l'orario effettuato, il giorno e il luogo e la tipologia di manifestazione.

Eventuali beni acquistati per l'espletamento delle funzioni previste dal presente articolo sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati. I beni acquistati in comproprietà, invece, dovranno essere utilizzati, di norma, soltanto per le attività associate.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di suo scioglimento, verrà definito di comune accordo tra le parti la destinazione di eventuali mezzi acquistati in forma associata, e la destinazione ai singoli Comuni, qualora possibile.

Le attrezzature ed i mezzi saranno alienati secondo il valore di mercato ed il ricavato sarà corrisposto agli Enti in base alla percentuale di spesa sostenuta. Sarà data priorità al Comune che manifesterà la volontà di acquistare il bene che si intende alienare.

Art.9. Servizio associato di manutenzione aree verdi e decespugliamento strade.

Ogni Comune predispose le proprie richieste elencando le strade (piazze, aree a verde pubblico, giardini pubblici, ecc.) oggetto di intervento, quantificando altresì le superfici oggetto di manutenzione.

Alla Comunità Montana spetterà il compito di raccogliere le richieste dei comuni e approntare l'elenco definitivo dei lavori da avviare, predisponendo, a cura di un Responsabile del Servizio all'uopo nominato, il capitolato d'appalto, il compito metrico, il disciplinare dei lavori, nonché il quadro economico di spesa e ogni altro documento ritenuto utile per l'avvio dell'attività in parola.

In merito alle voci di spesa si dovrà far riferimento al prezzario regionale vigente. Qualora non si riscontrino specifiche voci di riferimento si dovrà ricorrere ai prezzi medi applicati e desunti da altri Enti per le stesse funzioni e/o tramite analisi di mercato.

Il servizio sarà espletato mediante gara d'appalto.

Il preventivo della gestione del presente Servizio, derivante dal quadro economico di spesa di cui sopra, sarà comunicato ai Comuni i quali dovranno adottare gli opportuni provvedimenti per far fronte ai relativi impegni di spesa di propria competenza.

Sarà a carico della Comunità Montana comunicare l'esito della gara rideterminando il quadro economico di spesa e di conseguenza il riparto per ogni comune, stante il ribasso applicato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Non saranno ammessi in fase di esecuzione dei lavori modifiche, alterazioni, aumenti e/o riduzioni tali da compromettere l'efficacia dell'incarico conferito alla Ditta senza che questa possa avanzare ulteriori diritti o che si vada a gravare sulla qualità del servizio, e/o sull'effettuazione del servizio stesso, obbligatorio ai fini dell'esercizio delle funzioni associate.

Al termine del Servizio in parola la Comunità Montana, predisporrà a favore dei Comuni, una relazione sull'attività svolta.

I comuni si impegnano a corrispondere entro 60 (sessanta) giorni alla Comunità Montana le somme a proprio carico, derivante del riparto effettuato e relativa rendicontazione delle funzioni esercitate.

Art.10. Servizio associato di manutenzione strade bianche.

Ogni Comune predispose le proprie richieste elencando le strade oggetto di intervento, quantificandone i metri lineari e le specifiche necessità.

Alla Comunità Montana spetterà il compito di raccogliere le richieste, approntare l'elenco definitivo dei lavori da avviare, a cura di un Responsabile del Servizio all'uopo nominato.

Tale servizio potrà essere svolto impiegando i mezzi e gli operatori della Comunità Montana e pertanto l'Ente annualmente si impegnerà a definire la modalità attuative del servizio in parola.

Art. 11. Recesso e risoluzione della Convenzione

Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'art. 6 ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivata ragione di pubblico interesse. In tal caso l'Amministrazione recedente deve dare comunicazione alla Comunità Montana, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso non deve arrecare danno ai restanti Enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, il Comune recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse.

Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzando con deliberazioni consiliari di tutti gli Enti convenzionati, previa definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Qualora, in fase di rendicontazione alla Regione Piemonte dell'attività svolta in merito alle funzioni associate, risulti che uno o più comuni non abbiano adempiuto agli impegni assunti, venendo meno all'esercizio di tutte o parte delle funzioni associate in essere, la Comunità Montana non si farà carico di eventuali pagamenti per sanzioni e/o recuperi di somme elargite, anche per gli anni precedenti che saranno a totale carico del comune inadempiente.

Art. 12. Controversie.

Le eventuali controversie che potrebbero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei comuni interessati, uno nominato dalla Comunità Montana e da un membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Comunità Montana, su istanza della parte più diligente.

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma precedente, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 13. Norme finali

Per quanto non disposto dalla presente convenzione le parti si richiamano alle norme di regolamento in materia.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B, allegata alla DPR 642/1972, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 -Parte II della tariffa allegata al DPR 131/1986

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI FIANO
IL SINDACO

COMUNE DI GIVOLETTO
IL SINDACO

COMUNE DI LA CASSA
IL SINDACO

COMUNE DI VAL DELLA TORRE
IL SINDACO

COMUNE DI VALLO TORINESE
IL SINDACO

COMUNE DI VARISELLA
IL SINDACO

COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO
CERONDA E CASTERNONE
IL PRESIDENTE

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ing. Francesco BURRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ROCCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04.07.2012 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

VAL DELLA TORRE li, 04.07.2012

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

VAL DELLA TORRE li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 04.07.2012

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA